



# COMUNE DI FANANO

(Provincia di Modena)

Copia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 19 del 22-05-2023

**OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **19:30**, in forma mista ai sensi del Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<b>Muzzarelli Stefano</b>	Presente	<b>Guiducci Maria Paola</b>	Presente in videoconferenza
<b>Altariva Giovanni</b>	Presente	<b>Seghi Alice</b>	Presente
<b>Poli Sergio</b>	Presente	<b>Gherardini Alessandro</b>	Presente
<b>Perfetti Simone</b>	Presente in videoconferenza	<b>Zanaglia Giuliano</b>	Presente
<b>Forni Clemente Maria</b>	Assente	<b>Giacomelli Ezio</b>	Presente
<b>Turchi Andrea</b>	Presente	<b>Pigati Ramona</b>	Presente
<b>Lorenzini Giacomo</b>	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Vice Segretario Comunale, **Dott.ssa Monia Giambi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Stefano Muzzarelli**, in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopraindicato.

## **N. 19 - OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2023.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

#### **Viste le deliberazioni ARERA:**

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

## Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

## Visti:

- l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato, e successivamente prorogato al 31/05/2023 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023;

**Ritenuto**, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011 in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto all'approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per garantire una maggiore economia e speditezza dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, di procedere alla quantificazione del tributo dovuto utilizzando le tariffe già efficaci per l'anno in

corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Dato atto** di aver proceduto alla elaborazione dei fabbisogni standard utilizzando lo strumento di calcolo e le linee guida messi a disposizione da IFEL, ai fini di tenerne conto in sede di verifica di quanto approvato da ATERSIR e di approvazione dei propri costi in merito al piano finanziario (PEF) in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 653, della legge 27/12/2013 n.147, sottolineando che si tratta di una elaborazione avente natura indicativa in quanto effettuata ricorrendo alla tecnica statistica.

**Considerato** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- ai criteri di determinazione delle tariffe;
- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Fanano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2021 e il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data odierna;

**Considerato inoltre** che, ai sensi dell'art. 1 commi 662-665 della Legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

**PRESO ATTO** della revisione del Piano finanziario (PEF) 2022-2025, relativamente alle annualità 2023, 2024 e 2025, come deliberata da ATERSIR con i seguenti atti:

- delibera n. 2 del 13/04/2023 del Consiglio locale di Modena ATERSIR ad oggetto "Servizio gestione rifiuti urbani – Revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 dei Comuni del bacino pianura e montagna modenese in gestione all'RTI costituito da Hera Spa – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio Stabile EcoBi, consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011";

- Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 30 del 13/04/2023; Servizio Gestione Rifiuti - Pianificazione economico finanziaria del servizio gestione rifiuti per il Bacino "Pianura e montagna modenese";

**RILEVATO** che il PEF 2022/2025, revisionato, prevede, per l'annualità 2023, i seguenti costi:

- a) Il costo del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2022 per il gestore (HERA S.P.A.) ammonta a Euro 639.197,00 (IVA compresa);
- b) I costi sostenuti dal Comune relativi ai CSL, CTS, CARC, CGG, CCD, Fondo Crediti Inesigibili (FCDE), comprensivi dell'IVA relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al punto precedente, ammontano ad Euro 188.453,00 (IVA compresa);

c) applicate le riduzioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 il costo totale da coprire con le entrate tariffarie ammonta ad € 817.691,00;

**Richiamata** la determina n. 15 del 28/02/2023 di incarico alla ditta “GF Ambiente srl” che ha fornito una relazione tecnica di studio delle migliori tariffe applicabili sulla base dell’elaborazione degli elementi della banca dati a disposizione del Comune di Fanano – Ufficio Tributi, del Piano Economico Finanziario redatto da Atersir, delle agevolazioni e riduzioni ammissibili, valutando indici parametrici per la determinazione della quota utenze domestiche e non domestiche, e dei coefficienti applicati in sede di elaborazione delle tariffe scelti sulla base dei dettami normativi in riferimento alle utenze attive ed alle caratteristiche specifiche del territorio, relazione allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Esaminate** le tariffe del tributo per l’anno 2023, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

**Ritenuto:**

- di dover approvare per l’anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;
- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l’utenza domestica che per l’utenza non domestica, come riportato in calce al presente atto deliberativo;
- opportuno ripartire la quota fissa e variabile per 76,77% a carico delle utenze domestiche e per il 23,23% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

**Ritenuto** quindi di approvare le tariffe TARI per l’anno 2023, riportate in calce al presente atto deliberativo, stabilendo inoltre le seguenti scadenze ai sensi dell’art. 10, comma 2 lett.a), del Decreto Legge nr. 35 dell’8.04.2014:

- n. 3 rate, con scadenze 31/07/2023, 29/09/2023 e 01/12/2023;

**Richiamato** il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

**Vista** la delibera di G.C. n.18 del 10/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, inerente la gestione diretta della riscossione e accertamento della Tassa Rifiuti;

**Vista** la delibera di G.C. n. 16 del 22/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Nomina del funzionario Responsabile Tributi”;

Sentita la relazione introduttiva del Sindaco, supportato dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e gli interventi dei Consiglieri Pigati R., Turchi A., Altariva G. e Poli S. (il tutto integralmente registrato su supporto informatico ai sensi dell’art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale);

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ed in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano con riscontro audio/video per i Consiglieri collegati in videoconferenza;

## DELIBERA

- 1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) Di prendere atto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Fanano per l'anno 2023, come discusso e approvato nella seduta del Consiglio locale di Modena n. 2 del 13/04/2023 e del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 30 del 13/04/2023, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011, comporta, per il Comune di Fanano, un costo complessivo di € 817.691,00, IVA compresa, da coprire con una corrispondente entrata tariffaria.
- 3) Di approvare i coefficienti specificati nella relazione redatta dalla ditta "GF Ambiente srl", allegata quale parte integrante e sostanziale, ed il tariffario specificato in calce alla presente deliberazione.
- 4) Di prendere atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992.
- 5) Di approvare le seguenti scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett.a) del Decreto Legge nr. 35 dell'8.04.2014:
  - o n. 3 rate, con scadenze 31/07/2023, 29/09/2023 e 01/12/2023;
- 6) Di derogare a quanto previsto dall'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011 in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, e pertanto di procedere alla quantificazione del tributo dovuto utilizzando le tariffe già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno.
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, favorevole unanime, resa per alzata di mano con riscontro audio/video per i Consiglieri collegati in videoconferenza, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere.

## TARIFFARIO

categorie tariffa	Parte fissa euro/ mq anno	Parte variabile euro/anno
<b>D01. Abitazioni 1 componente familiare</b>	€ 0,61486	€ 65,35902
<b>D02. Abitazioni 2 componenti familiari</b>	€ 0,68984	€ 135,72890
<b>D03. Abitazioni 3 componenti familiari</b>	€ 0,77232	€ 147,44995
<b>D04. Abitazioni 4 componenti familiari</b>	€ 0,82481	€ 160,56533
<b>D05. Abitazioni 5 componenti familiari</b>	€ 0,87730	€ 172,54781
<b>D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari</b>	€ 0,90729	€ 185,18389
<b>N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>	€ 0,95991	€ 1,78332
<b>N02. Campeggi, distributori carburanti</b>	€ 0,75663	€ 1,40372
<b>N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b>	€ 0,69138	€ 1,27649
<b>N04. Esposizioni, autosaloni</b>	€ 0,69063	€ 1,28625
<b>N05. Alberghi con ristorante</b>	€ 1,36947	€ 2,53791
<b>N06. Alberghi senza ristorante</b>	€ 1,37524	€ 2,54009
<b>N07. Case di cura e riposo</b>	€ 0,89403	€ 1,66018
<b>N08. Uffici e agenzie</b>	€ 1,02892	€ 1,90566

<b>N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali</b>	€ 1,02616	€ 1,90781
<b>N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</b>	€ 1,30999	€ 2,41512
<b>N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>	€ 1,30234	€ 2,41625
<b>N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)</b>	€ 0,82213	€ 1,51978
<b>N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>	€ 0,68687	€ 1,27160
<b>N14. Attività industriali con capannoni di produzione</b>	€ 0,88493	€ 1,64532
<b>N15. Attività artigianali di produzione beni specifici</b>	€ 0,89002	€ 1,64296
<b>N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione</b>	€ 3,03657	€ 5,61461
<b>N17. Bar, caffè, pasticceria</b>	€ 2,28370	€ 4,22051
<b>N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>	€ 1,30296	€ 2,40994
<b>N19. Plurilicenze alimentari e/o miste</b>	€ 1,30434	€ 2,40557
<b>N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</b>	€ 3,80198	€ 7,03702
<b>N21. Discoteche, night club, sale scommesse</b>	€ 0,95915	€ 1,78094

La seduta termina alle ore 20.08.

## P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Fanano, 15-05-2023

Il Responsabile dell'Area competente  
F.to Dott.ssa Monia Giambi

## P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Fanano, 15-05-2023

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
F.to Dott.ssa Monia Giambi



**DELIBERA N. 19 del 22-05-2023**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to **Sig. Stefano Muzzarelli**

---

Il Vice Segretario Comunale  
F.to **Dott.ssa Monia Giambi**

---

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-05-2023 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Addì, 26-05-2023

Il Vice Segretario Comunale  
F.to **Dott.ssa Monia Giambi**

---

---

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Monia Giambi

---

Esecutiva:

- il giorno 22-05-2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Fanano li, 23-05-2023

Il Vice Segretario Comunale  
F.to **Dott.ssa Monia Giambi**